

CIRCOLARE n. 27.2022

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 06 ottobre 2022

## BONUS BOLLETTE DL AIUTI-TER

Con la pubblicazione in G.U. del DL Aiuti-Ter in data 24.09.2022, è stato istituito un nuovo credito d'imposta a sostegno del rincaro di energia e gas a favore di tutte le imprese con p.iva che abbiano determinati requisiti.

### CREDITO IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

Il beneficio spetta a condizione che "il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019".

Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici.**

### CREDITO IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE

Il credito d'imposta spetta alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore").

Il beneficio spetta qualora "il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%rispetto al terzo trimestre 2019".

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

### ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

L'impresa beneficiaria del credito, qualora si sia rifornita e si rifornisca di gas/energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, deve richiedere al proprio fornitore, tramite specifica richiesta, se rientra o meno nell'agevolazione.

Il fornitore provvederà a trasmettere all'impresa una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica/gas e l'ammontare del credito d'imposta spettante.

### COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Segue.....

## UTILIZZO CREDITO IMPOSTA

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 **entro il 31.3.2023**.

### **NOTA BENE:**

**Al fine del beneficio dei crediti di cui alla presente circolare si fa presente che i contatori devono essere intestati all'attività con p.iva (e non alla singola persona privata).**

### **ATTENZIONE:**

**Viste le condizioni richieste per beneficiare dei bonus, lo Studio comunica che NON POTRA' EFFETTUARE nessuna verifica dei requisiti per conto della Clientela.**

**Sarà cura del singolo contribuente richiedere, tramite apposita richiesta, al proprio fornitore di energia elettrica/gas la suddetta comunicazione entro la tempistica indicata.**

**Sarà inoltre a carico del contribuente comunicare allo Studio, ENTRO E NON OLTRE IL 03/02/2023 se rientra o meno nel bonus, al fine di poter trasmettere relativa comunicazione all'Agenzia Entrate e poter compensare il credito spettante tramite F24 entro le scadenze previste.**

**In caso di mancata comunicazione, lo Studio declina ogni responsabilità sulla decadenza del beneficio.**

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti

